

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Segreteria generale SG-DATEC Servizio stampa

Documentazione per la stampa

Data:	00 00 0007
Data:	09.03.2007

Importanti novità nell'ORTV

Le disposizioni d'esecuzione contenute nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) adottata dal Consiglio federale introducono varie novità, soprattutto in materia di pubblicità e sponsorizzazione, di ripartizione dei canoni, di diffusione tecnica dei programmi e di canoni di ricezione.

Elenchiamo qui di seguito le principali disposizioni d'esecuzione della legge.

Pubblicità e sponsorizzazione

Le emittenti private potranno diffondere più pubblicità e inserire nelle loro trasmissioni un numero maggiore d'interruzioni pubblicitarie. Le emittenti televisive non concessionarie, che non possono essere captate all'estero, saranno pressoché libere di determinare la durata e gli inserimenti della pubblicità. In futuro, alla televisione saranno autorizzate nuove forme pubblicitarie, come la pubblicità a schermo ripartito (split screen), la pubblicità virtuale e quella interattiva. Inoltre, secondo la nuova LRTV tutte le emittenti radiofoniche e le reti televisive locali e regionali potranno trasmettere pubblicità per il vino e la birra. Rimarrà tra l'altro autorizzata la sponsorizzazione sulle reti radiofoniche senza scopo di lucro con partecipazione al canone (radio complementari).

La SSR continuerà ad avere meno libertà rispetto alle emittenti private in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei suoi programmi. Rimarranno invariati i divieti di pubblicità sia nei programmi radiofonici sia per le bevande alcoliche alla televisione, entrambi già sanciti dalla LRTV, e nulla cambierà per quanto riguarda da un lato le interruzioni pubblicitarie (al massimo un'interruzione delle trasmissioni di una durata superiore a 90 minuti) e, dall'altro, la durata della pubblicità (al massimo l'8% del tempo d'antenna quotidiano). Rispetto ad oggi, la SSR non sarà invece più autorizzata a diffondere finestre di televendita nonché pubblicità e sponsorizzazione autonome su Internet. D'altro canto, le sarà concessa la possibilità di diffondere alla televisione, al di fuori del prime time, trasmissioni pubblicitarie di lunga durata e pubblicità a schermo ripartito durante le trasmissioni di manifestazioni sportive. La SSR potrà



anche inserire prodotti nelle sue trasmissioni (product placement) alle stesse condizioni valide per le emittenti private.

Partecipazione al canone

In totale, secondo la nuova LRTV verrà versato alle emittenti private il 4 percento dei proventi dei canoni di ricezione. L'ordinanza stabilisce che la partecipazione al canone di ogni singola emittente ammonterà al massimo alla metà dei suoi costi d'esercizio; per le emittenti televisive regionali attive in zone la cui copertura necessita di un onere elevato, il sussidio potrà raggiungere al massimo il 70 percento dei loro costi d'esercizio. In occasione della pubblica gara per il rilascio delle concessioni che si terrà in autunno, il DATEC pubblicherà gli importi delle singole quote del canone. Prima però il Consiglio federale determinerà in un allegato all'ordinanza le nuove zone di copertura per le emittenti radiofoniche e televisive con partecipazione al canone o con accesso alla diffusione via etere.

Diffusione dei programmi

La LRTV che entrerà il vigore il 1° aprile 2007 obbliga gli esercenti di reti via cavo a diffondere determinati programmi svizzeri (reti della SSR nell'ambito della concessione e altri programmi concessionari nella zona di copertura). Il Consiglio federale può ora prevedere anche un obbligo di diffusione per i programmi di emittenti estere che forniscono un particolare contributo all'educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni. L'ordinanza designa otto reti televisive che devono essere diffuse su linea, si tratta di: Arte, 3sat, Euronews, TV5, ARD, ORF 1, France 2, Rai Uno.

Un esercente di reti via cavo può essere obbligato a diffondere un massimo di 25 canali televisivi, sia stranieri che svizzeri. Come già citato, la legge definisce quali programmi svizzeri vanno diffusi via cavo: si tratta innanzitutto delle reti della SSR come definite nella sua concessione, altre reti radiofoniche e televisive locali e regionali, titolari di una concessione con mandato di prestazioni. Le emittenti senza concessione possono chiedere all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'attivazione del loro programma, se contribuisce in misura particolare all'adempimento del mandato costituzionale e il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone delle necessarie capacità di trasmissione tecniche ed economiche (art. 60 della nuova RTVG).

La nuova ORTV precisa inoltre i presupposti e la procedura per l'ottenimento di un sussidio finanziario per la diffusione di emittenti radiofoniche nelle regioni di montagna e per i contributi agli investimenti consentiti dalle emittenti radiotelevisive per le nuove tecnologie nella rete di trasmettitori. Entrambi i tipi di sussidio sono ora previsti dalla nuova legge.

Ricezione di programmi



L'8 dicembre 2006, il Consiglio federale deciso in via preliminare di aumentare i canoni di ricezione per un totale del 2,5 percento. Ora il Consiglio federale riprende questa decisione nella nuova ORTV, aumentando del 4,1 percento il canone di ricezione televisivo e mantenendo invariato quello radiofonico. In questo modo, il Consiglio federale tiene conto del fatto che i costi della televisione si sviluppano in modo diverso da quelli della radio. Dunque, dal 1° aprile, per i privati il canone di ricezione mensile (IVA esclusa) ammonterà a 13.75 fr. per la ricezione radiofonica e a 23.84 fr. per quella televisiva. I canoni mensili per la ricezione nell'ambito dell'attività professionale ammonteranno invece (IVA esclusa) a 18.20 fr. per la radio e a 31.59 fr. per la televisione.

Alla "ricezione privata" e alla "ricezione professionale" si aggiunge ora la "ricezione commerciale". Si parla di ricezione commerciale quando i programmi radiofonici e televisivi servono anche all'intrattenimento o all'informazione della clientela. I prezzi più elevati di questa categoria saranno tuttavia applicati solo a partire dal 2008.

Disdetta della concessione SSR

Con la promulgazione della nuova ORTV, il Consiglio federale disdice la concessione della SSR per fine 2007. Nel prossimo autunno, il Collegio attribuirà su richiesta alla SSR una nuova concessione che entrerà in vigore dal 2008 e che terrà conto delle modifiche della LRTV e dell'ORTV.